

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 11 giugno 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 4 dell'O.d.G.

N. 25 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno undici del mese di giugno alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro
vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo		sì
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano			31) Papapietro sig. Giovanni		"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) ²⁵ Pulli dr. Eraldo ^{Prof. Nicola}	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		sì	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico		"
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Gera sig. Michele ^{Consigliere prof. Giuseppe}	"		40) Poggi dr. Angelo		"
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotole avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe		"
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Semma sig. Antonio		"
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi		
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe		"
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è la riapprovazione della legge "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo". Dà la parola al Presidente della II Commissione Consiliare Permanente, avv. Aurelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne dà lettura:

Art. 1

La Regione nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualità di cultura diversa da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile, se necessario, fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato, ai fini della difesa e della conservazione del suolo, una sufficiente copertura arborea.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità e per l'attuazione degli scopi di cui allo

art. 1 la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo di intesa con le autorità scolastiche competenti;

b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del

patrimonio boschivo;

c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;

ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.

L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti Pubblici o privati, Compagnie aeree, Autorità militari ed Aereo Club.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4.

L'Assessorato alla Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attività dimostrative per la difesa dei beni silvo-pastorali dagli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione Forestale, nonché con gli Enti Locali, Enti e Associazioni Ecologiche interessate, provvederà all'attività di ricerca sulla difesa dei predetti beni da fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni predetti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5.

Per le attività di cui alla lettera c) del precedente art. 3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'art. 33 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti.

gli effetti, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico - forestali in amministrazione diretta.

I Comandi di Stazioni Forestali possono inoltre avvalersi dell'opera delle Guardie comunali, venatorie o di altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I lavoratori assunti o ⁱⁿ semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'INAIL.

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo Forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Se necessario il Corpo Forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi, l'esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è fatto obbligo di spenghero con i mezzi a disposizione.

Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

Ai fini della presente legge il Corpo Forestale cura la realizzazione di quanto segue:

- a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;
- b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali;
- c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di ricetrasmisione;
- d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;
- e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;
- f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;
- g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati;
- h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

Il Corpo Forestale può organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Nell'applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati la opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l'impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc., per iniziative relative alla ricostituzio-

ne dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo-pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcuna indennità e dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare la opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione dalla Regione e utilizzando le provvidenze dello Stato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) della presente legge è prevista la spesa di lire 170.000.000 già imputata al capitolo 192 del bilancio per l'esercizio 1974 - spesa per l'assistenza, consulenza e propaganda per gli interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 3 viene istituito per l'esercizio 1974 il capitolo 192 bis con lo stanziamento di lire 100.000.000 - "Spese e

contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi" -
mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo 324 dello stato di previ-
sione della spesa di bilancio 1974.

Per le finalità di cui alla presente legge sarà istituito negli stati di pre-
visione della spesa dei futuri esercizi apposito capitolo con lo stanziamento di
lire 270.000.000.

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio
saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.
127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assem-
blea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della
legge, ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di riapprovare la legge "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo", nel
testo che segue, composto di nn. 10 articoli;

Art. 1

La Regione nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e
dell'ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 2

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualità di cultura diversa da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile se necessario fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato, ai fini della difesa e della conservazione del suolo, una sufficiente copertura arborea.

Art. 3

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità e per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

- a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo di intesa con le autorità scolastiche competenti;
- b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;
- c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;
- d) ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.

L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti Pubblici o privati, Compagnie aeree, Autorità militari ed Aereo Club.

Art. 4

L'Assessorato alla Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attività dimostrative per la difesa dei beni silvo-pastorali dagli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti Universitari di Riccr.

ca. e di Sperimentazione Forestale, nonché con gli Enti Locali, Enti e Associazioni Ecologiche interessate, provvederà all'attività di ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti di Associazioni predetti.

Art. 5

Per le attività di cui alla lettera c) del precedente art. 3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'articolo 33 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, numero 264, e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

I Comandi di Stazione Forestali possono inoltre avvalersi dell'opera delle Guardie Comunali venatorie o di altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse commesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'INAIL.

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitari, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo Forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Se necessario il Corpo Forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, dell' Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 6

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi, l'esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione.

Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia.

Art. 7

Ai fini della presente legge il Corpo Forestale cura la realizzazione di quanto segue:

- a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;
- b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali;
- c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di ricetrasmissione;
- d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;
- e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;
- f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;
- g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati;
- h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

Il Corpo Forestale può organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Art. 8

Nell'applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati la opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l'impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc., per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico ^{dello Stato} delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo-pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcuna indennità e dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare la opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo

del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione dalla Regione e utilizzando le provvidenze dello Stato.

Art. 9

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) della presente legge è prevista la spesa di lire 170.000.000 già imputata al capitolo 192 del bilancio per l'esercizio 1974 - spesa per l'assistenza, consulenza e propaganda per gli interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 3 viene istituito per l'esercizio 1974 il capitolo 192 bis con lo stanziamento di lire 100.000.000 - "Spese e contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi" - mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo 324 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

Per le finalità di cui alla presente legge sarà istituito negli stati di previsione della spesa dei futuri esercizi apposito capitolo con lo stanziamento di lire 270.000.000.

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura